



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 19/2025

sul ricorso in materia di pensioni n. 24019 del registro di Segreteria, proposto da
- R. F., CF: omissis, nato a omissis (omissis), il omissis ed ivi residente, alla Via
omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ri
Barbara Corvino e Mariateresa Cosentino, con domicilio fisico presso il loro
studio sito in Cosenza alla P.zza Europa, 14, e domicilio digitale all'indirizzo di
posta elettronica certificata: avv.barbaracorvino@pec.it

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con
sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Battaglia e
dall'Avv. Silvia Parisi, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T. Campanella,
presso la sede Avvocatura INPS (pec:
avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it; avv.
silvia.parisi@postacert.inps.gov.it)

resistente

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente R. F., già dipendente dell'omissis nonché titolare di trattamento di quiescenza con decorrenza dall'Agosto 2012, agisce chiedendo che sia dichiarato il proprio diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria di V categoria con decorrenza dal mese successivo dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22/07/2013), per le motivazioni diffusamente argomentate in ricorso.

2. Con decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale n. 200/2024 del 7/8/2024 è stato designato relatore della causa il Primo Referendario Sabrina Facciorusso. Con decreto del Giudice monocratico di pari data è stata fissata per la trattazione della causa l'udienza del 16 gennaio 2025.

3. Si è costituita in giudizio l'Inps, con memoria depositata il 24 dicembre 2024, con il ministero degli Avvocati Caterina Battaglia e Silvia Parisi.

In via pregiudiziale l'Inps ha eccepito difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

L'odierno ricorrente, infatti, essendo stato dipendente dell'omissis è titolare, con decorrenza dall'Agosto 2012, di pensione cat. DZ (PERSONALE ADDETTO IMPOSTE DI CONSUMO) Certif. n. omissis (docc. 2, 3), di pertinenza del fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo, c.d. Fondo Dazieri, appartenente ai fondi sostitutivi dell'AGO (come il fondo telefonici, il fondo elettrici, il fondo trasporti, il Fondo Dirigenti d'Azienda ex Inpdai; il Fondo Volo), fondo che provvede all'erogazione del trattamento di fine rapporto al personale proveniente dalle abolite Imposte di consumo su concessione del Ministero delle Attività Produttive.

Ha poi eccepito la tardività della domanda e, nel merito, la sua infondatezza.

4. All'udienza del 16/1/2025 per il ricorrente è comparso l'Avv. Barbara Corvino, mentre per l'Inps è comparsa l'Avv. Battaglia.

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia riguarda una richiesta di pensione privilegiata ordinaria avanzata dal ricorrente R. F., in quiescenza dal 1° agosto 2012.

Il R. ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'omissis - Direzione Provinciale di omissis, con inquadramento economico nell'Area III, F1, sottoposto al CCNL 2006/2009 Agenzie Fiscali.

La pensione di cui fruisce il ricorrente è di pertinenza del c.d. Fondo Dazieri, e in relazione a questa circostanza l'Inps eccepisce difetto di giurisdizione di questo Giudicante, in favore del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, in quanto trattasi di fondo appartenente ai fondi sostitutivi dell'AGO.

Deve essere quindi pregiudizialmente scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dall'Istituto.

1.1. Come è noto, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. n. 1214/1934 e dell'art. 18 comma 1° lettera c) c.g.c., rientrano nella giurisdizione contabile le controversie in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, ovverosia quelle che gravano direttamente sul bilancio statale, mentre vi esulano quelle aventi ad oggetto i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, posto a carico del bilancio dell'INPS e non dello Stato (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 4854/2021; Sez. Giur. Umbria, sent. n. 54/C/2019), il cui regime è stato armonizzato a quello dell'AGO (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 486/2020).

Il presupposto della partecipazione finanziaria dello Stato, indispensabile per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, dev'essere infatti inteso *“nel senso contabilistico di imputazione al bilancio dello Stato—persona della spesa, o di parte di essa, concernente l'erogazione della prestazione previdenziale”*, sicché *“non appare sufficiente l'assunzione del solo onere contributivo, cui un'amministrazione statale potrebbe essere tenuta per un dipendente iscritto ad autonoma gestione previdenziale”* (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 141/2018).

Nella giurisdizione contabile, rientrano inoltre i ricorsi in materia di pensione, *“che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti”* (art. 62, comma 2, R. D. 1214/1934). Pertanto, *“salvo che non si tratti di pensioni facenti carico allo Stato, al fine di stabilire se si tratti di controversia previdenziale appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti, occorre di volta in volta accertare se una legge stabilisca in tal senso”*. In altri termini, il discrimine *“non va individuato nella natura pubblica o privata dell'ente di provenienza del pensionato, bensì nella circostanza che vi sia o meno una specifica disposizione di legge”* (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 332/2019), ovvero più in generale che il trattamento pensionistico sia in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato (cfr. Sezione Giurisdizionale Calabria, n. 125/2021).

1.2. Nel caso in esame il ricorrente è titolare di pensione di pertinenza del c.d. Fondo Dazieri. Trattasi di uno degli speciali fondi di previdenza alternativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché, come si è detto, il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile in materia di pensioni va individuato nella circostanza che il trattamento pensionistico sia in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato, occorre indagare sulla provenienza dei contributi in parola.

1.3. Il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di

consumo è stato istituito dall'art. 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, modificato con R.D.L. 12 maggio 1938, n. 908 (convertito nella L. 19 gennaio 1939, n. 264), ed era originariamente amministrato dal consiglio d'amministrazione dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale (ora Inps).

Con RD 20 ottobre 1939, n. 1863 è stata approvata il "Regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo", il cui art. 5 stabiliva che *"il contributo è per il 4 per cento dell'intera retribuzione a carico dell'impiegato e per il residuo a carico del datore di lavoro"*.

In seguito all'abolizione delle imposte di consumo, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 649/1972, gli iscritti al fondo dazieri sono stati inseriti in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze (art. 8 comma 1°) con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1973 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato (art. 8 comma 4°).

Ai sensi dell'art. 17 comma 4° del citato D.P.R. n. 649/1972 *"Per il periodo successivo alla data di abolizione delle imposte di consumo sono a carico dello Stato i contributi assicurativi per la parte di pertinenza del datore di lavoro"*.

Deve quindi affermarsi che trattasi di pensione a carico dello Stato, e pertanto la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. n. 1214/1934 e dell'art. 18 del c.g.c.

2. Deve invece essere accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Inps per essere spirato il termine di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/70, il cui comma 2° statuisce che *"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto"*

o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.

Nel caso di specie il diniego della domanda del ricorrente ha avuto luogo con nota n. 0223737 del 24.10.2014, mentre il ricorso è stato depositato il 6 agosto 2024, dunque – contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente - è palesemente tardivo.

3. Avuto riguardo all'esito del giudizio; vista la peculiarità della questione di giurisdizione scrutinata; trattandosi di sentenza che lo definisce “*decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari*”; visto e applicato l'art. 31 comma 3° del codice di giustizia contabile, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando

- afferma la propria giurisdizione

- dichiara inammissibile il ricorso

- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Primo Ref. Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 16.01.2025

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni